REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.G. P.U. 91 /2024

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti,

letta la istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. cciii, formulato da PATRIZIA ADDUCI (c.f. DDCPRZ66S43L219P), nata a Torino il 3 novembre 1966, residente in Settimo Torinese (TO), Via Guerrino Nicoli, n° 2 int. 1D2,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla debitrice prevede la messa a disposizione dei creditori, a fronte di un ammontare complessivo della esposizione debitoria pari ad euro 45.651,33 (di cui euro 1.809,63 prededucibili, e per la differenza al chirografo), della somma di euro 17 mila mediante l'erogazione di un finanziamento agevolato da parte di una banca convenzionata che verrà garantito interamente, mediante polizza fideiussoria, dalla Fondazione "San Matteo insieme contro l'usura ONLUS " (e rimborsato dalla debitrice istante in 72 rate mensili di pari importo di euro 277,00).

Tali somme risultano idonee al soddisfacimento integrale delle prededuzioni e di una quota del debito contratto dalla ricorrente nei confronti dei creditori chirografari, i quali risultano soddisfatti in pari misura al 33,42, % e sono rappresentati essenzialmente dal ceto creditorio bancario da micro-credito (cfr. pag. 9 ricorso).

La messa a disposizione della somma garantita dal terzo risulta condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione.

La debitrice non risulta titolare di beni immobili o beni mobili registrati di valore (essendo proprietaria di una vettura peraltro cointestata) e percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa euro 1.449,23 mensili medi, cui si addizionano gli emolumenti corrisposti a titolo di assegno unico e per il mantenimento dei figli; somma globalmente appena sufficiente a soddisfare le esigenze di vita della debitrice (e del nucleo familiare composto da tre figli di cui uno portatore di invalidità e tutti privi di occupazione lavorativa), quantificato ragionevolmente in circa 1.1832,13 (relazione OCC pagina 12).

Firmato Da: LORENZATTI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d4a21eabc38b27fb2a67d292757ae41

Le cause del sovraindebitamento risultano esogene e riconducibili alla perdita del contributo al ménage famigliare portato dal sig. Massimiliano Gibin, all'epoca marito della ricorrente, come ben esposto sia nel ricorso introduttivo, sia nella relazione dell'OCC, tenuto conto di una situazione reddituale modesta, appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni di vita primari.

Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 ccii.

Nessuno dei creditori ha formulato osservazioni alla proposta.

Sussiste altresì il requisito della meritevolezza atteso che, come sopra evidenziato, risulta piuttosto evidente, anche alla luce dell'attestazione dell'OCC, che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale del nucleo familiare della ricorrente, per l'interruzione della convivenza con l'ex coniuge e sia imputabile alle successive e necessitate spese effettuate dalla stessa ricorrente per far fronte ai bisogni primari dei figli minori, non ancora economicamente autosufficienti.

Non emerge peraltro uno sproporzionato ed abnorme accesso al credito, atteso che la esposizione debitoria accumulata nei confronti delle finanziarie risulta compatibile con la situazione reddituale della ricorrente.

Di palmare evidenza è poi lo stato di sovra-indebitamento, tenuto conto che, a fronte di entrate per euro 1832,13 (derivanti unicamente dal proprio reddito da lavoro e dagli assegni di provvidenza ANF e mantenimento da parte dell'ex coniuge), la debitrice ha uscite che assorbono pressoché interamente le entrate; sicché esse risultano del tutto inidonee a mantenere un equilibrio finanziario.

Sussiste infine il requisito di cui all'art. 70 comma IX ccii, in relazione alla convenienza per i creditori rispetto alla alternativa liquidatoria atteso che il piano prevede la messa a disposizione di finanza esterna, altrimenti del tutto indisponibile in caso di alternativa puramente liquidatoria, che consentirà, nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*, ed in una ottica squisitamente concorsuale, un pagamento in favore di tutti i creditori di pari rango chirografario, di importo superiore al 30% dell'ammontare del credito, ed in tempi davvero estremamente contenuti, come sopra esposto.

Ritenuti conclusivamente sussistenti i presupposti per la omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa,

visto l'art. 70 ccii;

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da PATRIZIA ADDUCI, (c.f. DDCPRZ66S43L219P), nata a Torino, il 03.11.1966;

DISPONE che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità indicate nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della procedura;

Firmato Da: LORENZATTI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d4a21eabc38b27fb2a67d292757ae41

DISPONE la sospensione della cessione del quinto dello stipendio nei confronti della Findomestic Banca S.p.A.;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ivrea, 14/12/2024

Il Giudice

(Dott.ssa Federica Lorenzatti9

Firmato Da: LORENZATTI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d4a21eabc38b27fb2a67d292757ae41